



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

**SEGNALAZIONE AL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6,  
LETTERA C), N. 1 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**



1. Nell'esercizio dei poteri di **segnalazione** previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale conferisce al Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di segnalare al Governo «*l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni*», l'Autorità intende formulare alcune osservazioni e rilevare talune oggettive criticità in merito ai possibili **impatti dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104** (convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 - cd. "Decreto Asset"), rubricato «*Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali*»<sup>1</sup>, **sulle competenze di regolazione di questa Autorità, che rischiano di alterare il modello europeo di riferimento.**

---

<sup>1</sup> Si riporta, di seguito, l'art. 1 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (G.U. 10 agosto 2023, n. 186), coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 (G.U. 9 ottobre 2023, n. 236), recante: «**Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**».

Capo I

MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

**Art. 1 - Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali**

1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo facilita, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:

a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;

b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;

c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.

3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra **problemi concorrenziali** che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, **ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza.** A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penali di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penali di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.

Segnatamente i poteri così attribuiti consistono in sostanza nella adozione di regole *ex ante* (“ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata”) che AGCM potrà definire in esito a proprie indagini conoscitive, condotte ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 287/90, indagini da cui risultino “*problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori?*” (cfr. art. 1, comma 5, primo periodo, del d.l. 104/2023).

2. Tuttavia, tale disposizione, originariamente introdotta dal Governo per far fronte alla situazione di repentino rincaro dei voli verso importanti mete turistiche italiane (c.d. “carovoli”) registratosi nel mese di agosto del 2022 (a seguito di una domanda superiore all’offerta esistente su tali rotte), in parte riconducibile a forme di speculazione dei vettori basate su sistemi di profilazione delle domande e di specifici algoritmi (tali da far alzare il prezzo dei biglietti in funzione dell’aumento della domanda), e dunque, come del resto testimoniato dalla sua rubrica, specificamente riferita a misure riguardanti il solo **settore dei trasporti aerei**, per una sorta di eterogenesi dei fini, è stata intesa **in via interpretativa** dalla stessa Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato quale norma idonea a fondare un nuovo potere sostanzialmente regolatorio *ex ante*, **trasversale quindi a qualunque settore merceologico astrattamente individuabile**.

Così interpretata, quindi, la norma sembra configurare un nuovo potere regolatorio di carattere generale dell’AGCM, di fatto, sovrapponibile a quello già attribuito alle altre Autorità nazionali di regolazione di settore (di seguito, “ANR”) – fra cui rientra senz’altro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) – cui istituzionalmente spetta la cura e la tutela del mercato e dei consumatori negli specifici settori di propria competenza, senza peraltro che sia stato previsto alcun idoneo meccanismo di raccordo con queste ultime.

3. Tale interpretazione estensiva – che poggerebbe su un parere del Consiglio di Stato del 29 gennaio scorso, il quale sembrerebbe aver capovolto l’ordinario rapporto fra norma eccezionale e norma generale, per cui i nuovi poteri riconosciuti ad AGCM opererebbero “*senza restrizioni di ordine settoriale o merceologico, per tutti i settori per i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia inteso attivare, ricorrendone presupposti e condizioni, i propri poteri di indagine conoscitiva?*” – è stata recepita nella recente **deliberazione 31190** adottata dall’AGCM lo scorso 7 maggio (e pubblicata sul sito istituzionale il 13 maggio u.s.), recante la «*Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136*», con la quale è stato definito **un Regolamento che disciplina l’esercizio dei poteri di cui al predetto articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104**.

In sostanza l'AGCM, anziché applicare direttamente la disposizione primaria mediante l'adozione di misure puntuali nel settore del trasporto aereo nazionale, ha preferito adottare una disciplina di carattere generale declinando le modalità procedurali con le quali intenderebbe dare attuazione all'art. 1, commi 5 e 6, del c.d. Decreto Asset senza circoscriverne la portata applicativa al settore aereo (*rectius*: dei voli nazionali), ma – asseritamente in linea con l'interpretazione fornita con il citato parere del Consiglio di Stato – **estendendola a ogni settore economico potenzialmente caratterizzato da problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato**<sup>2</sup>.

In tale prospettiva, il suddetto Regolamento prevede che l'AGCM si limiti a informare l'Autorità settoriale competente del “rapporto preliminare” dell'indagine conoscitiva, chiedendo a quest'ultima (peraltro in assenza di un chiaro fondamento normativo) di rilasciare un *parere* sia nel caso in cui ritenga gli impegni assunti dalle imprese idonei a rimuovere i rilevati ostacoli al mercato, sia nel caso in cui, invece, determini essa stessa i rimedi di tipo strutturale o comportamentale da imporre alle imprese medesime per porvi rimedio (rispettivamente «*previa acquisizione del parere*», parag. 16; «*chiede all'Autorità di*

---

<sup>2</sup> In particolare, secondo la procedura del Regolamento qui sinteticamente riportata:

- quando intende procedere a un'indagine conoscitiva, l'AGCM adotta una decisione di avvio ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità può disporre, con delibera, la pubblicazione nel Sito di un rapporto preliminare (“RP”) che illustra gli esiti degli approfondimenti conoscitivi condotti fino a quel momento e informa l'Autorità di regolazione settoriale competente per i mercati o i settori oggetto dell'indagine conoscitiva potendo altresì informare eventuali altri soggetti pubblici rilevanti della possibilità di fornire osservazioni sul RP entro il medesimo termine di cui al punto precedente.

- Qualora, alla luce degli elementi acquisiti, non riscontri problemi concorrenziali, l'AGCM adotta il provvedimento di chiusura dell'indagine conoscitiva (fermi restando i poteri di raccomandare iniziative legislative o regolamentari opportune al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati o deliberare un avvio dell'istruttoria qualora nel corso dell'indagine siano emersi elementi di presunzione in merito a violazioni del diritto della concorrenza, dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, ovvero del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

- Qualora, invece, ritenga che sussistano problemi concorrenziali idonei a ostacolare o distorcere il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori suscettibili di essere adeguatamente risolti mediante l'imposizione delle misure di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Asset, adotta la Delibera delle risultanze conoscitive (“DRC”) e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino e nel Sito. La DRC indica, fra l'altro, le possibili tipologie di misure, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Asset, che l'Autorità ritiene, *prima facie*, necessarie, proporzionate e idonee a consentire il superamento dei problemi concorrenziali. Dopo la notifica della DRC, le imprese interessate possono presentare, entro il termine indicato nella stessa, impegni.

- L'Autorità, qualora valuti gli impegni idonei a eliminare le distorsioni o gli ostacoli alla concorrenza indicati nella DRC, li rende obbligatori con il provvedimento di chiusura dell'indagine conoscitiva, previa acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione settoriale competente per i mercati o i settori oggetto dell'indagine conoscitiva, indicando alla medesima un termine per la risposta. Qualora lo ritenga opportuno, l'Autorità può acquisire le osservazioni di altri soggetti pubblici.

- In caso di rigetto o di mancata presentazione di impegni, l'AGCM, qualora ritenga di imporre misure strutturali o comportamentali (cd. rimedi) di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Asset, ne dispone, con delibera, la comunicazione alle imprese interessate e la pubblicazione nel Bollettino e nel Sito e chiede all'Autorità di regolazione settoriale competente per i mercati o i settori oggetto dell'indagine conoscitiva di fornire il proprio parere, indicando alla medesima un termine per la risposta. Indi, adotta il provvedimento finale e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino e nel Sito.

*regolazione settoriale competente per i mercati o i settori oggetto dell'indagine conoscitiva di fornire il proprio parere»,* par. 23 del Regolamento citato).

4. Ebbene risulta evidente che – in disparte le criticità di tipo sostanziale che si evidenzieranno *infra* –, in ogni caso, l'interlocuzione prevista con le Autorità di regolazione di settore, fra le quali vi è l'odierna segnalante AGCOM, si compendia, in entrambe le ipotesi, nella mera acquisizione di un **parere a carattere obbligatorio ma non vincolante** che, come tale, **lascerebbe quindi all'AGCOM la valutazione discrezionale finale in ordine al “se” discostarsene o meno.**

Peraltro, il citato parere verrebbe richiesto **in una fase molto avanzata** del procedimento, cioè quando AGCOM «*valuti gli impegni idonei a eliminare le distorsioni o gli ostacoli alla concorrenza indicati nella DRC*» o, comunque, nella parte conclusiva della fase rimediale, con la quale AGCOM chiede all'Autorità di settore il parere sulle misure adottande «**indicando alla medesima un termine per la risposta**» (paragrafo VII del Regolamento), così di fatto sterilizzando il contributo che l'ANR di settore potrebbe fornire ove idoneamente e tempestivamente compulsata.

Il descritto *modus agendi*, del resto, non sembra coerente neanche con i più recenti arresti giurisprudenziali resi in tema di rapporti fra competenze dell'“Antitrust” e competenze delle ANR “di settore” nei procedimenti sanzionatori, in cui è stato massimamente valorizzato il dovere di collaborazione reciproca tra le diverse Autorità di volta in volta interessate, pena, altrimenti, l'illegittimità del provvedimento finale, giacché il considerare «*“distinti” e “separati”, soprattutto sotto il profilo della disciplina normativa, i due distinti settori (...), non conduce a potere sostenere (come vorrebbe fare l'AGCOM) l'esistenza di una assoluta impermeabilità tra gli stessi e soprattutto nei rapporti tra le Autorità di controllo, che sempre debbono essere ispirati alla più ampia applicazione del principio della leale cooperazione, se non addirittura della fattiva collaborazione*» (così: Consiglio di Stato, n. 497/2024).

5. Sul piano sostanziale, con riferimento al riparto delle competenze attribuite alle Autorità indipendenti, il modello procedurale disciplinato con il citato Regolamento rischia poi, all'evidenza, di alterare la fisionomia delle ANR di settore consentendo di fatto ad AGCOM **di incidere con non meglio definite “misure strutturali” e/o “comportamentali”, adottate ex ante, sul tessuto regolamentare disciplinante i vari settori di volta in volta considerati**, in tal modo interferendo con le scelte tecniche che le ANR di riferimento effettuano **in base alle proprie espresse (ed esclusive) competenze di derivazione euro-unitaria nei vari ambiti vigilati fra cui, per quanto di competenza**

dell'AGCOM, quelli, *inter alia*, delle telecomunicazioni, del settore postale, dell'audiovisivo e dei servizi digitali.

5.1. Al riguardo, risulta paradigmatico l'esempio della regolazione dei servizi di comunicazione elettronica, in cui l'Autorità, a seguito delle analisi di mercato, individua *ex ante* il set di rimedi da imporre all'operatore *ex incumbent* al fine di consentire l'*equal access* (accesso al mercato a condizioni eque e ragionevoli) agli altri operatori (OLO). Tra le misure asimmetriche adottabili *ex ante* si rinvengono, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche di derivazione unionale (Direttiva UE 2018/1972, recepita con d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207), rimedi comportamentali consistenti in obblighi di *facere* (ad esempio, obbligo di trasparenza, non discriminazione, orientamento al costo, separazione contabile) e determinati rimedi strutturali (separazione funzionale o strutturale).

In tale contesto si inserisce, *inter alia*, la recente attività svolta dall'Autorità ai sensi dell'articolo 89 del nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche introdotto dalla direttiva UE 2018/1972 (e recepito dal citato d.lgs. n. 207/2021) – sfociata nella delibera 114/24/CONS – di analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d'accesso (secondo la procedura dettata dall'articolo 78 del Codice medesimo). A seguito di tale attività l'AGCOM ha adottato, anche in applicazione delle indicazioni del *Body of European Regulators for Electronic Communications* (BEREC), una serie di misure regolamentari valevoli per gli anni 2024-2028, all'esito di un complesso procedimento istruttorio volto alla definizione dei confini merceologici e geografici degli specifici **mercati rilevanti**, valutandone il grado di concorrenza anche in considerazione dell'eventuale presenza di uno o più operatori con significativo potere di mercato.

**L'Autorità di settore (ed in particolare AGCOM, per il mercato delle telecomunicazioni) è deputata quindi a regolare *ex ante* il mercato di riferimento indirizzando a monte i comportamenti virtuosi degli operatori anche al fine di *promuovere la concorrenza* del mercato medesimo in coerenza con gli **obiettivi di stabilità e predicibilità regolamentare richiesti dalla normativa europea e dal Codice delle comunicazioni elettroniche.****

Diversamente la **tutela della concorrenza cui è preposta – in via generale e trasversale – l'AGCOM** postula un intervento ***ex post e case by case***, volto a reprimere abusi del potere nel mercato (cartelli, intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante) che pregiudichino il benessere dei consumatori finali.

Viceversa, in base al nuovo art. 1, comma 5, del “Decreto Asset” e dell’interpretazione estensiva di cui è espressione il citato Regolamento attuativo, i rapporti tra Autorità “Antitrust” e le diverse Autorità di regolazione di settore consentirebbero un’anticipazione del potere di intervento di AGCOM ogni qualvolta la medesima riscontri asseriti *«problemi concorrenziali»* che giustificino l’imposizione dei rimedi ritenuti in concreto applicabili (*«ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata»*) o l’accettazione degli impegni proposti dai singoli operatori, legittimando così un intervento *ex ante* di tale Autorità sostanzialmente regolatorio e conformativo dell’ambito del settore di mercato di volta in volta considerato anche nelle materie attribuite alla competenza delle ANR dalla normativa euro-unitaria e interna e ciò in assenza di un idoneo coinvolgimento di queste ultime. Sicché, alla tradizionale funzione di “guardiano” della concorrenza (mediante accertamento della violazione delle norme in materia di illeciti *antitrust*) viene ad affiancarsi quella di intervento e promozione diretta della concorrenza, attraverso **azioni di regolazione ex ante del mercato**, adottate secondo una logica para-regolatoria disancorata da un sicuro paradigma normativo di riferimento – che, quindi, metterebbero a rischio anche il rispetto del fondamentale principio di legalità dell’azione amministrativa – idonee ad alterare **un quadro regolamentare altamente dinamico e complesso**.

**5.2.** Il medesimo ribaltamento del tradizionale rapporto fra Autorità “antitrust” e Autorità di settore, con i conseguenti rischi di alterazione del paradigma eurounitario delle attribuzioni di quest’ultima, si registra, peraltro, in tutte le altre aree di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Basti pensare, con riferimento ai servizi di media audiovisivi, all’ art. 51 del d.lgs. n. 208/2021, recante il Testo Unico per la fornitura di Servizi di media audiovisivi (in seguito anche solo TUSMA), il quale, a propria volta, recepisce la direttiva (UE) 2018/1808 (direttiva sui servizi di media audiovisivi, cd. direttiva SMAV). Tale disposizione vieta la costituzione o il mantenimento delle *“posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione”*, assegnando all’AGCOM il delicato compito di vigilare sul corretto assetto del sistema integrato delle comunicazioni (SIC). L’Autorità ha infatti il compito di accertare, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il valore economico complessivo del SIC e quello dei mercati che lo compongono; nonché di dare altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi che lo compongono e dei rischi potenziali per il pluralismo, potendo a tal fine avviare una complessa istruttoria finalizzata alla verifica (in concreto) dell’esistenza di “posizioni vietate”, che può dar luogo all’adozione di provvedimenti interdittivi o rimediali (ai sensi dei successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo 51). Nella verifica *de qua* l’Autorità deve

invero tener conto, “oltre che dei ricavi”, di specifici parametri – elencati dal medesimo comma 5 in chiave solo esemplificativa – che l’Autorità è chiamata a precisare mediante l’elaborazione di una metodologia specifica, oggetto di apposite linee guida da aggiornare con cadenza almeno triennale.

Orbene, l’AGCM, all’esito della propria indagine conoscitiva sembrerebbe astrattamente abilitata a individuare non solo indici sintomatici (di un eventuale deficit concorrenziale) ulteriori rispetto a quelli valutati da AGCOM nell’ambito della propria complessa istruttoria, ma persino anche l’esistenza di condizioni anti-concorrenziali interne al mercato di riferimento ritenute del pari “necessarie” per la tutela del pluralismo informativo. Ne conseguirebbe che, in base alla pretesa applicazione estensiva del “Decreto Asset”, l’AGCM potrebbe ritenersi a propria volta abilitata a intervenire *ex ante* per rimuovere i ritenuti effetti anticoncorrenziali, così determinando una oggettiva commistione, se non una vera e propria sovrapposizione, delle funzioni espressamente assegnate ad AGCOM dal TUSMA e dalla direttiva SMAV.

**5.3.** L’interpretazione estensiva suddetta desta analoghe preoccupazioni anche nel settore postale, ove l’azione regolamentare dell’Autorità è finalizzata a promuovere la concorrenza e a incentivare lo sviluppo di forme di competizione sostenibili nel settore dei servizi postali – il cui processo di liberalizzazione è stato avviato dall’Unione europea con la direttiva 97/67/CE – garantendo, al contempo, il servizio postale universale sul territorio nazionale a tutela dei consumatori-utenti. Infatti, fra le competenze attribuite all’AGCOM, vi è quella di adottare «*provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali*»; funzioni così espressamente attribuite dall’articolo 2, comma 4, lett. d), del d.lgs. n. 266/1999 in recepimento della direttiva 97/67/CE (come da ultimo modificata dalla direttiva 2008/6/CE).

Ebbene, alla luce del “Decreto Asset”, nell’interpretazione estensiva sopra delineata di una normativa nazionale, AGCM eserciterebbe invero funzioni (che rivestirebbero un evidente carattere regolatorio) nuove e diverse rispetto a quelle classiche *antitrust* di repressione *ex post* degli abusi e delle intese, che si verrebbero a sovrapporre alle competenze di derivazione europea attribuite ad AGCOM nel mercato postale.

**5.4.** Tale sovrapposizione, oltre a ingenerare incertezza sulla disciplina in concreto applicabile, rischierebbe di essere strumentalmente utilizzata dagli operatori per censurare, a seconda dai casi e delle convenienze, l’operato dell’uno o dell’altra Autorità, con

conseguenze negative per l'intera efficienza dei sistemi di tutela della concorrenza e quindi dei consumatori-utenti.

6. Infine, non può non considerarsi, in chiave prospettica, il ruolo che l'AGCOM è chiamata a svolgere, in qualità di *Digital Service Coordinator* per l'attuazione delle nuove delicate funzioni attribuitele dal Regolamento UE sui servizi digitali 2022/2065 (c.d. "DSA"), in relazione al quale – oltre al delicato compito di coordinamento di tutte le Autorità a vario titolo implicate nel contrasto dei "contenuti illegali" illecitamente immessi da parte dei prestatori di servizi intermediari – vengono in considerazione nuovi obblighi di vigilanza con possibilità di adottare, fra l'altro, provvedimenti inibitori e/o di contrasto in qualità di Autorità competente per i servizi digitali. Anche in questo campo, quindi, l'AGCOM potrebbe ritenere di essere legittimata, pur in assenza di espressa attribuzione, a individuare autonomamente contenuti illegali collegati a (pretesi) problemi di natura concorrenziale a danno dei consumatori, e conseguentemente ad adottare, all'esito di una propria indagine conoscitiva, misure *ex ante* volte a rimuovere i rilevati problemi.

Risulta quindi evidente come un'ipotesi siffatta determinerebbe un'interferenza non solo rispetto alle competenze di AGCOM nella propria qualità di DSC, ma anche rispetto a quelle di tutte le altre Autorità, a vario titolo competenti, e della stessa Commissione europea (nel caso di piattaforme di grandi dimensioni).

7. Pertanto, fatte salve eventuali altre forme di intervento nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, **l'Autorità auspica un chiarimento dell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 5, del Decreto Asset idoneo a restituire alle ANR di settore il ruolo che è loro affidato dal legislatore europeo e nazionale a garanzia del consumatore-utente e del corretto sviluppo concorrenziale dei settori di mercato di rispettiva competenza, in conformità con il quadro dei principi costituzionali ed eurounitari di riferimento.**